



Comune di  
**Villa San Giovanni in Tuscia**  
Provincia di Viterbo

**CHIARIMENTI TARIFFE TARI**

Il Mef fa chiarezza dopo gli errori di calcolo:

«Computare quota variabile una volta sola»



Il ministero dell'economia prova a fare chiarezza sulla questione Tari, dopo i ricorsi annunciati da imprese e cittadini che avrebbero pagato due volte la tassa sui rifiuti a causa del calcolo adottato da **alcuni comuni**. «Con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica», precisa il Mef con una circolare. «Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della Tari».

Per "superficie totale dell'utenza domestica" - precisa ancora il Mef - si intende la somma dei metri quadri dell'abitazione e delle relative pertinenze. «Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti, effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore».

In pratica, i cittadini potranno ottenere un rimborso qualora sia stata moltiplicata la parte variabile per il numero delle pertinenze, operazione che in alcuni casi si è tradotta in importi decisamente più elevati rispetto all'applicazione singola della quota variabile dell'imposta.

**Entrando nel dettaglio, si legge nella circolare: «la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti». Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che «non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa». Con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, si legge nella circolare, «appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica».**

L'ufficio Tributi ha ragionato nello stesso modo, emettendo bollette che sommavano tutti gli immobili in capo ad un utente ed applicando la quota variabile una sola volta per l'intera superficie totale.

Per gli anni 2015, 2016, 2017, seguendo lo stesso ragionamento, sulle pertinenze e sui magazzini, è stata applicata una tariffa che corrisponde alla sola quota fissa, senza applicare la quota variabile, calcolata invece, sulle sole abitazioni. Pertanto nessun rimborso è dovuto a titolo di Tari.

Villa San Giovanni in Tuscia, 21/11/2017

Il responsabile dell'Ufficio Tributi

Dott.ssa Carla Liberati